

N. 993

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Modifica all'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, in
materia di divieto di immissione al consumo di latte crudo

ONOREVOLI SENATORI. - Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971, recita:

«Fatte salve le esigenze in materia di tutela della pubblica sanità per il latte atto all'alimentazione umana, il latte crudo può essere venduto come latte alimentare al consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare».

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, recependo la norma comunitaria, recita:

«È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971».

Per l'attuazione di tali norme va tenuto presente che, nei comuni minori, non esi-

stano latterie o rivendite di latte crudo sfuso e le popolazioni locali non possono, quindi, che rifornirsi di tale prodotto presso le aziende produttrici.

È però necessario rilevare che tale prodotto tradizionale è in particolar modo consumato da anziani e da bambini ed è estremamente disagiata per tali categorie trasferirsi giornalmente presso le aziende produttrici per acquistare detto latte crudo sfuso per avere un prodotto genuino fresco.

Non si comprende, quindi, perchè debba essere vietata la vendita del latte crudo come sempre tradizionalmente è avvenuto nelle altre forme consentite dalla normativa in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Poichè la norma comunitaria sopra riportata prevede che gli Stati membri possono autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare, per venire incontro alle consuetudini radicate nel tempo, propongo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, è sostituito dal seguente:

«6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni».

